



PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:

“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

Relazione descrittiva

Questo progetto di legge nasce per tutelare e valorizzare le Bande musicali, i Cori ed i Gruppi folcloristici che rappresentano un valore importante della tradizione culturale musicale e sono presenti sul territorio regionale nelle diverse Province calabresi.

L'importanza di riconoscere il valore culturale, artistico ed educativo di queste formazioni musicali costituisce un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare in Calabria.

Obiettivo della legge è di recuperare, salvaguardare, promuovere e valorizzare come patrimonio dell'intera comunità calabrese questi gruppi che, in occasioni di feste popolari, liturgie religiose, anniversari civili e patriottici, sagre e momenti di incontro rappresentano una continuità storica con le tradizioni popolari ed aiutano a diffondere, insegnare ed amare la musica ed il canto in tutte le espressioni tipiche.

Un corretto intervento della Regione é finalizzato a promuovere in maniera organica questo importante settore nel contesto delle tradizioni popolari calabresi, istituendo un apposito Registro regionale suddiviso in tre sezioni: Complessi bandistici e società filarmoniche; Gruppi vocali e società corali, Complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali di carattere amatoriale.

Incentivando il recupero e la conoscenza della tradizione musicale, anche attraverso attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico, per dare l'opportunità a tutti di avvicinarsi a queste forme di creatività ancorata alle nostre tradizioni culturali.

Il progetto di legge è composto da dieci articoli che attuano gli obiettivi prefissati con le finalità divulgative ed educative, al fine di rinsaldare la nostra storia e le nostre origini culturali in un contesto sociale in piena evoluzione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

Relazione tecnico — finanziaria

Le attività musicali bandistiche, corali e folcloristiche oltre a rappresentare la specificità e l'identità dei luoghi e delle popolazioni locali, forniscono strumenti di aggregazione capaci di cogliere aspetti del territorio che spesso sfuggono ad altri approcci. Celebrazioni e anniversari civili e religiosi ufficializzati da bande, cori o gruppi folcloristici sono strumenti capaci di valorizzare il territorio e i siti di interesse culturale, paesaggistico e turistico.

Attraverso una attenta ricerca nel settore si è riusciti a stilare un elenco di associazioni fortemente rappresentative che operano in questo campo nel territorio calabrese.

Si stima che il numero dei potenziali beneficiari, ossia delle Associazioni che potrebbero presentare i requisiti di cui all'articolo 4 della presente proposta, presenti nella regione Calabria, è di circa 100 Bande e Orchestre, 44 Gruppi folcloristici e 42 Cori.

Per le esigenze dovute alla complessità delle strutture delle Bande e delle Orchestre e per il funzionamento dei Cori e dei Gruppi folcloristici e le relative necessità di funzionamento si calcola la somma di € 930.000,00 per annualità, precisando che il tetto massimo di contributo per tali associazioni è di € 5.000,00.

L'articolo 1 stabilisce le finalità.

L'articolo 2 nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo fissa gli interventi, prevedendo alla lettera e) l'istituzione di un Registro regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione del Registro prevedendo la suddivisione dello stesso in tre sezioni: Complessi bandistici e società filarmoniche; Gruppi vocali e società corali, Complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.

L'articolo 4 definisce i requisiti dei beneficiari.

L'articolo 5 stabilisce gli interventi regionali pluriennali di intervento.

L'articolo 6, sulla base della programmazione triennale, stabilisce i contributi annui, in favore delle Associazioni e Gruppi iscritti al Registro regionale.



PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

L'articolo 7 determina gli adempimenti a cui sono soggetti i Gruppi e le Associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione al Registro regionale.

All'articolo 8 vengono illustrati gli adempimenti della Giunta regionale relativamente alla regolarità delle domande e alla attribuzione dei contributi, prevedendo la possibilità di delega ai Comuni della funzione di controllo e vigilanza sulla attuazione dei Piani e dei programmi.

L'articolo 9 stabilisce il vincolo di destinazione dei contributi.

L'articolo 10 definisce le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
 POPOLARE”

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d ’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica rammentare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2018/2020
		C	P	
1	stabilisce le finalità	-	-	-
2	definisce gli interventi	-	-	-
3	disciplina l’istituzione del Registro	-	-	-
4	definisce i requisiti dei beneficiari	-	-	-
5	definisce i programmi regionali pluriennali di intervento	-	-	-
6	contributi	C	P	2.790.000,00
7	determina gli adempimenti degli enti che operano nel settore	-	-	-
8	determina gli adempimenti della Giunta regionale	-	-	-
9	stabilisce il vincolo di destinazione dei contributi	-	-	-
10	definisce i finanziamenti regionali	-	-	-

Quale metodo di qualificazione si è adoperato il criterio del tetto massimo di spesa , precisando che il contributo massimo concedibile alle Associazioni è pari a 5000 Euro

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
 POPOLARE”

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta-dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma/capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Programma U.05.02 – capitolo 52010261 “Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale (art. 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)”	400.000	400.000	400.000
Programma U.20.03, capitolo U0700110101	530.000	530.000	530.000
Totale	930.000,00	930.000,00	930.000,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel riconoscere la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutela, valorizza e contribuisce al suo sviluppo promuovendo apposite iniziative e facilitandone l'esercizio al fine di garantirne la più ampia diffusione nell'ambito delle comunità locali.

Art. 2

(Interventi)

1. L'intervento della Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è diretto, in particolare:

- a) a promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica musicale bandistica, corale e folcloristica;
- b) a incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale e folcloristico;
- c) a favorire il recupero e a promuovere la conoscenza della tradizione musicale calabrese, soprattutto quella a carattere popolare;
- d) a sostenere le iniziative culturali legate al mondo musicale e bandistico, corale e folcloristico, soprattutto nel contesto delle tradizioni popolari calabresi;
- e) a istituire un registro regionale dei soggetti che svolgono attività musicali popolari, al quale possono aderire associazioni e gruppi autonomi costituiti a norma di legge e senza scopo di lucro, quali:
 - 1) complessi bandistici e società filarmoniche;
 - 2) gruppi vocali e società corali;
 - 3) complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

Art. 3

(Registro regionale)

1. Presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione, cultura e alta formazione, è istituito il registro regionale delle bande musicali, dei cori e dei gruppi folcloristici. Il registro è suddiviso in tre sezioni: complessi bandistici e società filarmoniche; gruppi vocali e società corali; complessi strumentali e gruppi folcloristico-musicali.
2. L'iscrizione al registro avviene su istanza degli interessati, previa verifica da parte della Regione dell'esistenza dei requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 dell' articolo 4.
3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
4. Il dipartimento regionale competente in materia di istruzione, cultura e alta formazione effettua ogni due anni la revisione e l'aggiornamento delle iscrizioni al registro, verificando al contempo il permanere dei requisiti necessari degli iscritti.

Art. 4

(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le bande musicali, i cori e i gruppi folcloristici in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere attività musicale esclusivamente o prevalentemente in Calabria, in modo amatoriale, supportata da adeguati corsi specifici di formazione;
 - b) essere costituiti da almeno tre anni, con atto pubblico ovvero con scrittura privata registrata, in associazione o altra forma di organizzazione comunque non lucrativa;
 - c) avere la sede legale nella Regione Calabria;
 - d) essere composti da un minimo di venti elementi e avere un direttore e un maestro qualificato;
 - e) avere copertura assicurativa per tutti gli associati;
 - f) essere iscritti al registro di cui all'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
"DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE"

Art. 5

(Programma pluriennale di intervento)

1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente da esprimere nel termine di trenta giorni, approva il programma triennale integrato di interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.

Art. 6

(Contributi)

1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all'articolo 5, concede annualmente contributi in favore dei gruppi e delle associazioni iscritti al registro regionale di cui all'articolo 3:

- a) per l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il contributo massimo erogabile in favore delle associazioni che presentano i requisiti di cui all'articolo 4 è pari 5000,00 euro.

Art. 7

(Adempimenti degli enti operanti nel settore)

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno i gruppi e le associazioni di cui all'articolo 3 presentano al dipartimento competente apposite domande scritte dalle quali risulti:

- a) l'esatta denominazione dell'ente, la sede e il legale rappresentante;

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

- b) i programmi di attività dell'anno ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
- c) i preventivi di spesa predisposti secondo quanto stabilito all'articolo 6 al fine di valutare l'ammissibilità ai contributi.

Art. 8

(Adempimenti della Regione)

1. La Giunta regionale, esaminate le domande, approva il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che hanno presentato regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all'articolo 7. Il contributo è finalizzato espressamente alle voci di cui all'articolo 6, lettere a) e b).
2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni, svolge il controllo e la vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi.

Art. 9

(Vincolo di destinazione dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 2 e 6 e non sono utilizzabili per altre finalità.
2. I soggetti beneficiari, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, presentano il rendiconto completo delle attività finanziate.
3. La Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i parametri per la loro valutazione, le modalità di concessione dei contributi.

PROPOSTA DI LEGGE N. 253/10^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE ROMEO, RECANTE:
“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MUSICA
POPOLARE”

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in 930.000,00 euro per ciascuno degli esercizi del bilancio regionale 2018-2020, si provvede per 400.000,00 euro con le risorse allocate al programma U.05.02, capitolo 52010261 dello stato di previsione della spesa del bilancio e per 530.000,00 euro mediante le risorse del Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente, iscritto al programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità.
2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 e allocazione al programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo per 530.000,00 euro.
3. Per gli esercizi successivi, alla copertura finanziaria degli oneri si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione e dalla legge di stabilità regionale.